



Ministero dell'Istruzione

Riparto dei finanziamenti agli Istituti Tecnologici Superiori, per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 15 luglio 2022, n. 99

IL MINISTRO

- VISTA** la legge 15 luglio 2022, n. 99, di “*Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 173 del 26 luglio 2022, che istituisce il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui sono parte gli Istituti Tecnici Superiori, che assumono la denominazione di Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy);
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della succitata legge n. 99 del 2022 “*Per l'anno 2022, la ripartizione dei finanziamenti agli ITS Academy avviene secondo quanto previsto dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 5 agosto 2014, come modificato dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 17 dicembre 2015, e dall'articolo 1, commi 465, 466 e 467, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riservando una quota non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla realizzazione delle misure nazionali di sistema, ivi compresi il monitoraggio e la valutazione come previsto dall'articolo 12, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008*”;
- VISTO** l'articolo 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha previsto la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
- VISTO** l'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, che prevede la configurazione degli Istituti Tecnici Superiori nell'ambito della predetta riorganizzazione;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, concernente “*Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori*”;
- VISTO** l'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, concernente misure di semplificazione e promozione dell'Istruzione Tecnico-Professionale e degli Istituti Tecnici Superiori;



Ministero dell'Istruzione

- VISTO** l'articolo 1, comma 875, della legge 26 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'articolo 7, comma 37-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente l'istituzione del Fondo per l'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore;
- VISTO** il decreto interministeriale 7 febbraio 2013, n. 93, contenente le "*Linee guida*" in attuazione del citato articolo 52, della legge 4 aprile 2012, n. 35;
- VISTO** l'Accordo in Conferenza Unificata del 4 agosto 2014, così come modificato dall'Accordo di Conferenza Unificata del 17 dicembre 2015, di definizione dei criteri di riparto a livello regionale del citato Fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge n. 296 del 2006 e del sistema di monitoraggio e valutazione degli Istituti Tecnici Superiori;
- VISTA** la legge 3 luglio 2015, n. 107, di "*Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*";
- VISTA** la legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 67;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2018, n. 145, concernente il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*" e, in particolare, l'articolo 1, commi 465, 466 e 467, recanti disposizioni in materia di finanziamento degli Istituti Tecnici Superiori;
- VISTA** la legge 31 dicembre 2021, n. 234, concernente il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*";
- VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2021, di "*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024*" (pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 310 del 31 dicembre 2021);
- TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 3 della succitata legge n. 99 del 2022, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il "*Fondo per l'istruzione tecnologica superiore*", con dotazione di euro 48.355.436,00 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del "*Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore*", di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- VISTO** il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante "*Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali*", e in particolare l'art. 43, comma 4;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 agosto 2022, n. 193590, in corso di registrazione, di istituzione, nello stato di previsione del



Ministero dell'Istruzione

Ministero dell'istruzione, del capitolo 1465 *“Fondo per l'istruzione tecnologica superiore”*, di cui all'articolo 11, commi 1 e 3 della succitata legge n. 99 del 2022;

VISTO

il decreto ministeriale 15 settembre 2021, n. 281, di adozione dell'*“Atto di indirizzo politico istituzionale concernente l'individuazione delle priorità politiche del Ministero dell'istruzione per l'anno 2022”*;

RAVVISATA

la necessità di procedere alla ripartizione dei finanziamenti agli Istituti Tecnologici Superiori, per l'anno 2022, secondo quanto disposto dall'articolo 14, comma 5, della succitata legge n. 99 del 2022, al fine di consentire agli Istituti Tecnologici Superiori di organizzare il piano di programmazione dei percorsi formativi, ai fini del rilascio del Diploma di Tecnico Superiore, nell'ambito dell'offerta formativa regionale,

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto)

1. A norma dell'articolo 14, comma 5, della legge 15 luglio 2022, n. 99, il presente decreto ha per oggetto:
 - a) l'assegnazione delle risorse nazionali relative all'esercizio finanziario 2022, di cui al *“Fondo per l'istruzione tecnologica superiore”*, istituito ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 3 della legge n. 99 del 2022;
 - b) l'implementazione degli indirizzi di programmazione nazionale per la valorizzazione e il rafforzamento dei percorsi formativi degli Istituti Tecnologici Superiori, finalizzati al rilascio del Diploma di Tecnico Superiore, coerenti con i processi di innovazione tecnologica in atto e inclusi nei piani territoriali regionali di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, nonché in funzione del rilancio economico e di una più alta qualificazione professionale;
 - c) il monitoraggio;
 - d) le disposizioni finanziarie.

Articolo 2

(Assegnazione delle risorse nazionali agli Istituti Tecnologici Superiori)

1. Le risorse di cui al *“Fondo per l'istruzione tecnologica superiore”*, di cui all'articolo 11, commi 1 e 3 della legge n. 99 del 2022, sono ripartite per l'anno formativo 2022/2023, ai sensi dell'articolo 1, commi 465 e 466, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, direttamente tra le



Ministero dell'Istruzione

Regioni, e assegnate in modo da consentire al sistema degli Istituti Tecnologici Superiori di rendere stabile e tempestiva la realizzazione dei percorsi.

2. È riservata una quota non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo di cui al comma 1 alla realizzazione delle misure nazionali di sistema, ivi compreso il monitoraggio e la valutazione, così come previsto dall'articolo 12, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008.
3. Le risorse complessive di cui al comma 1, al netto della quota riservata alle misure nazionali di sistema, sono ripartite alle Regioni e da esse riversate agli Istituti Tecnologici Superiori che nell'annualità formativa precedente hanno riportato una valutazione realizzata secondo i criteri e le modalità di applicazione degli indicatori previsti dall'Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata del 5 agosto 2014, come modificato dall'Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata del 17 dicembre 2015.
4. Le risorse di cui al comma 3 sono finalizzate alla realizzazione dei percorsi coerenti con i processi di innovazione in atto e inclusi nei piani territoriali regionali di cui al citato articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008.
5. Resta fermo l'obbligo di cofinanziamento delle Regioni ai piani triennali di attività degli Istituti Tecnologici Superiori per almeno il 30 per cento dell'ammontare dello stanziamento assegnato a ciascuna di esse, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008.

Articolo 3

(Implementazione degli indirizzi di programmazione nazionale)

1. Gli indirizzi di programmazione nazionale in materia di rilancio economico e sviluppo della competitività, in linea con i parametri europei, costituiscono il riferimento per l'adozione dei piani territoriali dell'offerta formativa degli Istituti Tecnologici Superiori ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 e sono nel seguito indicati:
 - a) potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di Tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, al fine di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro;
 - b) aumentare la disponibilità di corsi erogati dagli Istituti Tecnologici Superiori e rilanciare la filiera della formazione professionale per offrire ai giovani prospettive concrete di realizzazione lavorativa e umana, contribuendo in modo significativo a ridurre la dispersione di risorse e talenti, a promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, a rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e la resilienza, nonché a garantire la crescita economica, al fine di creare



Ministero dell'Istruzione

- competenze tecniche accompagnate da capacità di giudizio e visione che permettano al singolo di affrontare anche fasi di rapido cambiamento;
- c) rendere visibili gli Istituti Tecnologici Superiori alle comunità e promuovere la loro diffusione in tutto il territorio nazionale, come valide soluzioni educative di tipo terziario dall'altissimo indice di occupazione, anche attraverso azioni di orientamento rivolte agli studenti degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado e alle loro famiglie, favorendo l'equilibrio di genere nelle iscrizioni ai percorsi formativi;
 - d) sostenere la progettazione dei percorsi degli Istituti Tecnologici Superiori coerenti con i processi di innovazione tecnologica in atto, anche attraverso l'introduzione di metodologie che favoriscano l'acquisizione di competenze utili nella transizione digitale ed ecologica, verso la Quarta rivoluzione industriale, e favorire modelli flessibili, anche in apprendistato, per la realizzazione dei corsi, in cui ognuno possa disegnare un proprio percorso personale di apprendimento;
 - e) favorire l'aumento del numero degli iscritti e garantire sempre più alti standard di formazione, anche valorizzando il profilo internazionale, instaurando e promuovendo relazioni di collaborazione con Istituti e imprese di altri Paesi;
 - f) promuovere più intense forme di coinvolgimento e di partecipazione delle imprese in attività educative nell'ambito della realizzazione dei percorsi degli Istituti Tecnologici Superiori, in modo da creare un canale formativo efficace capace di rispondere alle esigenze del sistema produttivo per aumentare la capacità di innovazione.

Articolo 4

(Monitoraggio)

1. Per il sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli Istituti Tecnologici Superiori si applicano le disposizioni di cui all'Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata del 4 agosto 2014, come modificato dall'Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata il 17 dicembre 2015, salvo eventuali successive modifiche ed integrazioni normative in materia.

Articolo 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Le risorse di cui al presente decreto, pari ad euro 48.355.436,00 per l'esercizio finanziario 2022, sono assegnate ed erogate a valere sul "*Fondo per l'istruzione tecnologica superiore*", capitolo 1465 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione.
2. All'attuazione del presente decreto si provvede nel limite delle risorse di cui al comma 1.

Articolo 6



Ministero dell'Istruzione

(Modalità di erogazione)

1. Con separato decreto del Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione si provvede a ripartire le risorse stanziare secondo quanto disposto dall'articolo 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per il prescritto riscontro.

IL MINISTRO
Prof. Patrizio Bianchi